

Abi: il decreto dà certezze a chi acquista i crediti cedibili

Responsabilità ben definita. Per l'Associazione bancaria italiana il Governo ha definito i documenti per provare l'effettività dei lavori e mettere i cessionari al riparo da contestazioni, salvo in caso di dolo

ROMA

Il decreto legge sul Superbonus e gli altri bonus edilizi approvato ieri dal Consiglio dei ministri «fornisce un chiarimento e un utile contributo per la maggiore certezza giuridica delle cessioni dei crediti e contribuisce a riattivare le compravendite di tali crediti di imposta». L'Associazione Bancaria Italiana, all'indomani della decisione del Governo Meloni di imporre uno stop immediato alla cessione dei crediti edilizi e allo sconto in fattura, commenta la delibera e sottolinea che «in caso di mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali, il fornitore che ha applicato lo sconto e i cessionari che hanno acquisito il credito, in possesso della documentazione che dimostra l'effettività dei lavori realizzati, non saranno responsabili in solido, almeno che ci sia dolo». Nel merito, va ricordato, il decreto blocca l'esercizio di tutte le cessioni e gli sconti in fattura, per tutte le tipologie di bonus edilizi (quindi: superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, facciate, sismabonus, barriere architettoniche).

In una nota l'Abi aggiunge di aver diffuso nella mattina della giornata di ieri, venerdì 17 febbraio, una circolare ai proprio associati in cui segnala la pubblicazione del nuovo decreto legge. «È previsto - si legge nella nota ufficiale di palazzo Altieri, sede del sodalizio - un importante chiarimento, fortemente auspicato dall'Abi, per semplificare e rendere più fluidi i procedimenti: in caso di mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali, - spiega l'associazione bancaria - il fornitore che ha applicato lo sconto e i cessionari che hanno acquisito il credito, in possesso della documentazione che dimostra l'effettività dei lavori realizzati, non saranno responsabili in solido, almeno che ci sia dolo». Inoltre, si precisa, «anche i soggetti diversi dai consumatori o utenti che acquistano i crediti di imposta da una banca non saranno responsabili in solido, se possiedono la documentazione necessaria e le attestazioni della banca. Comunque, il mancato possesso della documentazione non costituisce più una causa di responsabilità solidale per il cessionario che può dimo-

L'Abi ha inviato alle banche associate una circolare di spiegazione e chiarimenti al decreto pubblicato in Gazzetta

strare l'effettività dei lavori realizzati, non saranno responsabili in solido, almeno che ci sia dolo». Inoltre, si precisa, «anche i soggetti diversi dai consumatori o utenti che acquistano i crediti di imposta da una banca non saranno responsabili in solido, se possiedono la documentazione necessaria e le attestazioni della banca. Comunque, il mancato possesso della documentazione non costituisce più una causa di responsabilità solidale per il cessionario che può dimo-



Il decreto. Riguarda il Superbonus ma anche ecobonus, bonus ristrutturazioni, facciate, sismabonus, barriere architettoniche

«Subito misura per cessione crediti utilizzando gli F24»

Abi e Ance

Le associazioni tornano sulla proposta che punta a sbloccare il mercato

Giuseppe Latour

Torna la proposta di utilizzare la leva degli F24 per sbloccare le cessioni dei crediti. Nel caos scatenato dal decreto blocca crediti approvato giovedì, Abi e Ance tornano sull'idea che avanzano ormai da mesi per far ripartire il mercato.

Così, in una nota congiunta, evidenziano che «il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri fornisce chiarimenti relativamente al regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla fruizione dei bonus edilizi e può contribuire a riattivare le

compravendite di tali crediti di imposta». Quindi, in qualche modo si è fatta chiarezza sulla diligenza che gli acquirenti devono tenere in fase di acquisizione dei crediti. Ma questo non basta.

«I tempi del riavvio di tali compravendite - dicono ancora le associazioni - non sono compatibili con la crisi di liquidità delle tante imprese che non riescono a cedere i crediti fiscali maturati». Servono, cioè, misure che consentano uno smaltimento più rapido dei 15 miliardi di euro rimasti incagliati. Per Abi e Ance «è necessaria dunque una misura tempestiva che consenta immediatamente alle banche di ampliare la propria capacità di acquisto utilizzando una parte dei debiti fiscali raccolti con gli F24, compensandoli con i crediti da bonus edilizi ceduti dalle imprese e acquisiti dalle banche».

La proposta funziona secondo questo schema: gli F24 presi in carico dalle banche per conto dei loro clienti dovrebbero essere pagati in

parte tramite i crediti fiscali degli istituti. Questo passaggio sarebbe indifferente per chi paga, ma consentirebbe di liberare rapidamente capienza fiscale delle banche che, poi, potrebbero rivolgersi di nuovo al mercato per altri acquisti: gli F24 pesano, infatti, tra i 400 e i 500 miliardi ogni anno. Anche impegnando una piccola quota di questo monte di versamenti, in misura transitoria, si potrebbero ottenere risultati importanti.

Alcune proposte di modifica alla legge di conversione del decreto Aiuti quater, non andate in porto, avevano ipotizzato che la quota massima di crediti compensabili fosse pari all'1% del valore degli F24. Vuol dire che, in questo modo, sarebbe stata liberata capienza fiscale per circa 4 miliardi ogni anno. All'epoca i vincoli posti da Eurostat avevano pesato in modo negativo. Ora che l'Ufficio statistico dell'Ue ha chiarito la sua posizione, forse la partita si potrebbe riaprire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salta la prova video: accorciata la lista dei documenti salva banche

strare con ogni mezzo di aver agito con diligenza o della non gravità della negligenza». L'Abi mette in luce che il decreto legge - che lascia comunque in pista solo le detrazioni - fornisce «un chiarimento e un utile contributo per la maggiore certezza giuridica delle cessioni dei crediti rivenienti dai bonus edili e contribuisce a riattivare le compravendite di tali crediti di imposta». Il nuovo decreto legge prevede inoltre che, salvo deroghe per le operazioni in corso, non si potrà più optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta, ricorda infine l'associazione bancaria.

Per Sergio Gatti, dg di Federcasse, occorre intervenire per aumentare «la capacità fiscale delle banche, ora esaurita», se si vuole far ripartire il mercato dei crediti derivanti dal Superbonus. Intervistato a Rainews24, Gatti osserva che il decreto supera l'incertezza normativa in termini di responsabilità in solido «ed è un dato positivo ma occorre ora capire», nei prossimi giorni, cosa si possa fare con l'esecutivo per superare la «saturazione fiscale degli istituti di credito» come anche sottolineato oggi dall'Abi e dall'Ance (si veda articolo in pagina). Gatti ha ricordato come il mondo del credito cooperativo abbia acquistato «in maniera massiccia» i crediti nell'ambito del superbonus.

—Ca.Mar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun concorso

Più facile per gli istituti provare il requisito della diligenza negli acquisti

Nemmeno il tempo di scendere in campo e va subito in pensione il Var dei cantieri che accedono alla cessione dei crediti. Il testo finale del decreto blocca crediti, andato in Gazzetta Ufficiale giovedì notte, cancella sul nascere uno dei requisiti sui quali sarà misurata la diligenza di chi acquista i crediti, come le banche. L'elenco dei documenti scende da dieci a nove elementi. Salta, cioè, la prova video, inserita nelle prime bozze del testo. Questo alleggerimento semplifica la vita agli istituti di credito che, non a caso, nel comunicato veicolato dall'Abi hanno apprezzato la semplificazione portata dal provvedimento.

Il testo interviene sulla questione della responsabilità solidale tra cedente e cessionario per le violazioni tributarie. Chi utilizza in compensazione il credito d'imposta, infatti, può essere considerato responsabile in solido di eventuali violazioni che

hanno generato la detrazione. Questa responsabilità congiunta è uno dei fattori che più hanno preoccupato le banche in questi mesi.

Secondo la nuova norma, allora, il concorso nella violazione «è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione». Alcuni documenti, quindi, consentono di blindare la posizione degli acquirenti.

Il decreto prevedeva in origine che, tra gli elementi da conservare come prova del comportamento accorto del compratore, ci fosse «la documentazione fotografica o video, su file geolocalizzato con firma digitale del direttore dei lavori, dalla quale consti l'effettività delle opere realizzate». Si tratta di un elemento che, in qualche modo, riprendeva le procedure attivate nei mesi scorsi da alcuni advisor, come Deloitte, per provare la reale esistenza del cantiere. La bozza di decreto aggiungeva, però, un elemento che in genere oggi non viene richiesto, depotenziando di molto gli effetti della norma per il passato: la firma digitale. Nel testo finale viene tutto cancellato.

Per il resto, l'elenco è confermato. Anche se, come detto, i documenti scendono a nove (tra questi, la visura

catastale, la comunicazione alla Asl, i titoli abilitativi, le fatture, le asseverazioni, gli attestati di prestazione energetica) e compare un'altra norma. Il mancato possesso di alcuni documenti da parte delle banche, infatti, non costituirà, da sola, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario. Quindi, viene esplicitato che, se la banca o l'altro acquirente non ha tutti i documenti indicati dalla legge, questo da solo non è «causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave» in caso di violazioni. Non è detto, infatti, che tutti gli intermediari abbiano acquisito tutti questi documenti per tutte le operazioni di cessione.

In questi casi, basterà fornire, con ogni altro mezzo a disposizione, la prova della propria diligenza «non gravità della negligenza». Le eventuali contestazioni dovranno provare che l'acquirente ha agito con dolo o colpa grave.

Resta, comunque, intatto il problema dei sequestri. Sul punto il decreto non interviene. Come affermato dalla Cassazione in diverse sentenze, allora, l'eventuale sequestro di crediti in odore di frode continuerà a produrre effetti anche sull'acquirente in buona fede.

—G.I.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA